

OGGI APRO: MICROBIRIFICIO

01. NOZIONE

Le schede **OGGI APRO** sono di carattere monotematico legate all'apertura di un'attività. In modo veloce e sintetico si analizzano le procedure ed i requisiti che necessitano ai fini dell'apertura di una certa attività e/o professione.

Non parleremo di investimenti occorrenti, così come eviteremo con cura di dare ogni giudizio in merito, lasciando a chiunque il giudizio di analisi su tali aspetti.

Queste schede si apriranno sempre con queste righe e con il paragrafo due relativo alle necessarie autorizzazioni e/o comunicazioni necessarie per i locali ove si svolga l'attività

02. I LOCALI (NOZIONI GENERALI) E L'INIZIO ATTIVITA'

Il **Decreto Legislativo** cosiddetto Bersani, ha determinato una sostanziale riforma del settore del commercio, stabilendo nuove regole inseguendo una maggiore autonomia e libertà per intraprendere un'attività commerciale.

Il vecchio concetto di licenza, per strutture la cui superficie di vendita non superi i 250 metri quadrati nei comuni con una popolazione superiore ai 10mila abitanti e i 150 metri quadrati nei comuni con meno di 10mila abitanti è cessato.

Rimane l'obbligo di richiedere la licenza per le **tabaccherie** perché sono private destinate alla vendita di prodotti soggetti al **monopolio statale**.

Con molto ottimismo possiamo dire che per aprire un negozio basta inviare una **dichiarazione telematica al Comune**, la cosiddetta **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), il **SUAP** (Sportello Unico delle Attività Produttive) la riceverà e predisporrà gli eventuali controlli di rito. Non occorre dimenticare che i locali devono essere in regola con le norme igienico-sanitarie e che l'esercente deve avere tutti quei documenti (impianti in regola, attestazione di conformità della attrezzature, normative anti rumore, anti inquinamento ecc.) che ne autorizzano la tranquilla gestione.

Le attività commerciali possono essere di **tre tipi**:

esercizi di vicinato, con superficie di vendita non superiore ai 250 metri quadrati;

medie strutture di vendita, con superficie di vendita non superiore ai 2500 metri quadrati

grandi strutture di vendita, con superficie di vendita al di sopra dei 2500 metri quadrati.

Le regole specifiche, comunque, possono variare da comune a comune, meglio sempre prendere informazioni preventive.

Per chiudere questa parte molto generica e generale ricordiamo che le **attività commerciali** si suddividono, dopo l'abolizione delle tabelle merceologiche in seguito al citato decreto, in:

settore non alimentare;

settore alimentare.

Per le prime non vi sono obblighi generali (mentre possono esserci obblighi specifici) e non è più prevista l'iscrizione al **REC** (Registro Esercenti di Commercio) un tempo necessaria.

Per le attività alimentari occorre invece essere almeno in possesso di un attestato **SAB** (Corso per somministrazione Alimenti e Bevande), o titolo equivalente, per la vendita di alimentari.

Gli altri vincoli quali la distanza minima sono stati aboliti ma continuano ad essere applicati da alcuni comuni oppure sono in vigore per determinate attività, come ad esempio per la **rivendita di tabacchi**.

Fondamentale, nel caso di esercizio commerciale che i locali siano accatastati nella categoria C/1. Per quanto riguarda le ulteriori procedure si ricorda che è oggi in vigore la **CU** (Comunicazione Unica) mediante la quale basta fare l'apposita comunicazione alla Camera di Commercio che provvederà a trasmetterla agli altri enti.

03. COSA SI INTENDE PER MICROBIRRIFICIO

Con il **DM 4 giugno 2019** (in attuazione dell'**art. 35 del D.Lgs. 504/95**, cosiddetto *Testo Unico Accise*), sono state introdotte modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta da microbirrifici per i quali è prevista un'accisa ridotta del 40%.

Per **microbirrificio** si intende una fabbrica di birra che:

produce annualmente **non più di 10.000 ettolitri di birra**;

risulta **legalmente ed economicamente indipendente** da qualsiasi altro birrificio anche con riguardo alla circostanza che la stessa fabbrica ha come finalità economica la realizzazione della propria birra e non riceve, da altri soggetti obbligati, birra condizionata o non condizionata in **regime di sospensione dall'accisa (art. 2, comma 4-bis L. 1354/1962)**.

La fabbrica deve utilizzare impianti **fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio** e non operare sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui, in modo che la birra prodotta risulti esclusivamente da un processo di lavorazione integrato a partire dalla realizzazione del mosto.

04. ADEMPIMENTI PREVENTIVI

Chi intende attivare un microbirrificio deve presentare **all'ufficio dogane e monopoli** competente per territorio un'apposita istanza contenente:

la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalità del titolare o del rappresentante legale o negoziale, nonché l'indirizzo PEC al quale si intende ricevere ogni comunicazione da parte dell'ufficio competente;

il Comune, la via e il numero civico o la località in cui è ubicato l'istituendo microbirrificio, nonché i relativi contatti telefonici;

la descrizione dei processi di lavorazione, delle apparecchiature produttive installate nel microbirrificio e degli impianti di condizionamento, nonché la potenzialità produttiva dei singoli impianti e quella complessiva del microbirrificio;

la descrizione e le caratteristiche degli impianti per la produzione e l'acquisizione di energia;

la capacità dei serbatoi destinati al contenimento del mosto, degli altri semilavorati e della birra non condizionata nonché il quantitativo massimo di birra condizionata che si intende detenere, nel magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo;

la descrizione degli strumenti installati per la misurazione del mosto e quelli necessari per la determinazione del grado-Plato;

la quantità annua stimata di birra condizionata che si intende realizzare.

All'istanza deve essere allegata la documentazione elencata dal **DM all'art. 2, comma 2:**

la planimetria del deposito fiscale dalla quale risulti, in particolare, la delimitazione dei luoghi destinati allo svolgimento dell'attività di produzione e condizionamento della birra evidenziando, all'interno, l'area destinata a magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo dall'accisa, le apparecchiature, gli impianti e i serbatoi;

le tabelle di taratura dei serbatoi;

la documentazione tecnica inerente agli strumenti di misura;

l'elenco dei tipi di birra che i soggetti intendono produrre, e per ciascun tipo di birra, l'indicazione della relativa ricetta, recante le quantità di materie prime, inclusa l'acqua, necessarie per una cotta, la resa percentuale media di lavorazione come rapporto tra il mosto realizzato e la birra prodotta, nonché il relativo grado-Plato atteso, espresso in frazioni di 5 decimi di grado;

una dichiarazione con la quale l'istante attesta che il proprio microbirrificio risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio e che lo stesso utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Dopo aver effettuato con esito positivo la **verifica tecnica** degli impianti del microbirrificio, nonché constatato l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite e l'avvenuta prestazione della cauzione, l'ufficio competente:

autorizza l'istituzione del deposito fiscale;

rilascia la licenza di esercizio di microbirrificio e il relativo codice di accisa dopo il riscontro del puntuale pagamento del diritto di licenza.

05. ASSETTO DEL DEPOSITO FISCALE

Il deposito fiscale nascente, comprende i magazzini in cui sono detenute le materie prime amidacee, i locali in cui sono situati gli impianti e le apparecchiature per la produzione del mosto, i serbatoi e tutte le attrezzature necessari per la realizzazione della birra nonché i reparti di condizionamento e il magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo. Il magazzino è ubicato in un'area del deposito fiscale appositamente delimitata. La birra condizionata per la quale sia stata assolta la relativa accisa è **detenuta al di fuori** della delimitazione del deposito fiscale.

Nel deposito fiscale del microbirrificio, deve sempre installato, un misuratore del mosto prodotto, collegato alle caldaie attraverso tubazioni rigide e inamovibili e posto a valle di uno scambiatore di calore, appositamente dimensionato per consentire il raffreddamento del mosto dalle condizioni nominali delle caldaie fino alla temperatura nominale di 20°C.

L'Ufficio competente può impartire apposite prescrizioni al fine di installare dispositivi di misurazione del prodotto immediatamente prima della fase di è può prescrivere l'installazione di un apposito misuratore dell'acqua utilizzata per la produzione del mosto.

La birra realizzata è considerata prodotto finito al termine delle operazioni di condizionamento, che devono essere eseguite nel medesimo impianto.

Nei microbirrifici aventi una produzione annua non superiore a 3'000 ettolitri di birra e' installato esclusivamente il misuratore del mosto prodotto.

06. TENUTA DELLA CONTABILITA' DEI MICROBIRRIFICI

L'**art. 7 del DM** detta le regole per la **tenuta della contabilità** dei microbirrifici, disponendo che gli esercenti tengono e custodiscono:

un registro di carico e scarico delle materie prime amidacee introdotte nel deposito e successivamente avviate alla produzione della birra;

un registro, conforme al modello allegato al numero I al decreto, del mosto ottenuto per ciascuna cotta, quale risulta dalle letture del relativo misuratore, con indicazione della relativa ricetta e, separatamente, del quantitativo di acqua impiegata per ogni

ciclo di sanificazione della caldaia e degli impianti, effettuato successivamente alla cotta;

un registro della birra condizionata, conforme al modello allegato al numero II al decreto, che riporti, in relazione al carico, i quantitativi e il tipo di birra condizionata e, in relazione allo scarico, i quantitativi di birra condizionata estratti, dal deposito fiscale, per essere immessi in consumo nel territorio nazionale nonché tutti gli altri dati riportati nel medesimo modello. Riportando altresì le rimanenze contabili giornaliere.

Le registrazioni dovranno essere effettuate entro il giorno successivo a quello in cui avvengono le relative operazioni.

Inoltre una volta l'anno gli esercenti dovranno redigere:

l'inventario fisico delle materie prime, del mosto e della birra, condizionata e non ancora condizionata;

il **bilancio di materia**, con l'indicazione delle rese di lavorazione;

il **bilancio energetico**, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili impiegati.

I registri dovranno essere numerati progressivamente e **vidimati, prima dell'uso**, dall'ufficio competente, potranno essere scritti mediante procedure informatizzate.

07. L'ALIQUOTA RIDOTTA

Sulla birra realizzata e condizionata nei microbirrifici e nelle piccole birrerie nazionali, è applicata, al momento dell'immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dai predetti impianti, l'aliquota ridotta di accisa qualora, nell'anno solare in corso, la produzione dell'impianto non risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e sussistano i requisiti previsti dal decreto.

A tale scopo gli esercenti presentano, **entro il 31 gennaio**, tramite PEC, una dichiarazione riepilogativa della produzione. Nel caso in cui dalle dichiarazioni risulti il superamento dell'aliquota l'ufficio notificherà un avviso di pagamento per il pagamento suppletivo dovuto.

Approfondimenti nella circolare **Agenzia Dogane n. 4 del 28 giugno 2019**.